

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova "stretta" sulle compensazioni. L'ennesimo intervento di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l'effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d'imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l'Iva, attendere l'invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l'inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l'invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	---

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche: di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova “stretta” sulle compensazioni. L’ennesimo intervento di contrasto all’utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l’effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d’imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l’Iva, attendere l’invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l’inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l’invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l’obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	--

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova "stretta" sulle compensazioni. L'ennesimo intervento di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l'effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d'imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l'Iva, attendere l'invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l'inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l'invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DL 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del DLgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	---

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- *documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;*
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova "stretta" sulle compensazioni. L'ennesimo intervento di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l'effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d'imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l'Iva, attendere l'invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l'inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l'invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DL 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del DLgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfetario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	---

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche: di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova "stretta" sulle compensazioni. L'ennesimo intervento di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l'effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d'imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l'Iva, attendere l'invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l'inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l'invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfettario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	---

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- *documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;*
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche: di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.

Gennaio 2020 – Prot. N. 12



Le novità fiscali 2020

-
- *Legge n.160/2019 - Legge di Bilancio 2020*
 - *Legge n.157/2019 - Decreto fiscale collegato*
-

Area Fisco-Tributi Confagricoltura Bari – Largo Sorrentino n. 6 – e mail ufficiofiscalebari@libero.it – Tel. 0805565322

Compensazioni: nuovi obblighi e divieti

I primi articoli del decreto legge n. 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019 ("collegato" alla legge di bilancio 2020) prevedono una serie di disposizioni finalizzate a contrastare le indebite compensazioni nel modello F24.

Nello specifico le nuove disposizioni hanno ad oggetto:

- il divieto di compensazione in caso di cessazione della partita Iva
- il divieto di compensazione in caso di esclusione dalla banca dati VIES;
- l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi e Irap per la compensazione dei relativi crediti superiori a 5.000,00 euro;
- l'estensione dell'obbligo di utilizzare i sistemi telematici dell'Agenzia delle entrate per la presentazione dei modelli F24 contenenti compensazioni;
- una sanzione specifica per lo scarto del modello F24 contenente crediti non utilizzabili in compensazione;
- il versamento delle ritenute fiscali e dei contributi nell'ambito dei contratti di appalto o di prestazione di opere e servizi.

Divieto compensazioni in caso cessazione partita Iva

Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti. La disposizione trova applicazione unicamente nei confronti dei soggetti destinatari di un provvedimento di cessazione della partita Iva ai sensi dell'articolo 35, comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Possono quindi regolarmente compensare coloro che volontariamente hanno chiuso la partita per cessata attività.

L'Agenzia delle Entrate effettua nei confronti dei titolari di partita Iva riscontri e controlli, formali e sostanziali, sull'esattezza e completezza dei dati forniti da tali soggetti per la loro identificazione ai fini Iva, applicando criteri di valutazione del rischio mirati, prevalentemente, ad individuare soggetti privi dei requisiti soggettivi e/o oggettivi Iva previsti dal decreto del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati, venga constatato che il soggetto è privo dei requisiti soggettivi e/o oggettivi previsti dal Dpr 633/72, l'Ufficio può notificare al contribuente un provvedimento di cessazione della partita Iva indebitamente richiesta o mantenuta. Solo a tali contribuenti, pertanto, è inibita la possibilità di utilizzare i crediti in compensazione nel modello F24 a prescindere dalla loro tipologia e dall'importo e anche qualora non siano maturati con riferimento all'attività esercitata con la partita Iva oggetto del provvedimento.

La norma stabilisce inoltre che tale esclusione rimane in vigore fino a quando la partita Iva risulti cessata ovvero fino a quando permangono le circostanze che hanno determinato l'emissione del provvedimento.

I predetti crediti potranno essere esclusivamente oggetto di richiesta di rimborso (articolo 38 del Dpr 602/1973 in materia di riscossione, e articolo 30 del Dpr 633/1972 in materia di Iva) ovvero essere riportati quale eccedenza pregressa nella dichiarazione successiva.

Divieto di compensazioni in caso di cancellazione dalla banca dati VIES

Viene inoltre preclusa la possibilità di avvalersi della compensazione "orizzontale" dei crediti Iva per i contribuenti ai quali sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES), a norma dell'articolo 35 comma 15-bis del Dpr 633/1972.

Nel caso in cui, dai controlli effettuati dall'Amministrazione finanziaria, risulti che il soggetto, sebbene in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal Dpr 633/1972, abbia comunque consapevolmente effettuato operazioni intracomunitarie in un contesto di frode Iva, l'ufficio può notificare un provvedimento di esclusione dell'operatore dalla banca dati VIES.

L'esclusione ha effetto dalla data di registrazione nell'Anagrafe tributaria della notifica del provvedimento dell'Agenzia delle entrate. Il soggetto che è stato escluso dalla banca dati VIES può presentare istanza di nuova inclusione.

Il divieto di compensazione, a seguito del provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati VIES, opera per i soli crediti Iva. Per detti soggetti si deve dunque concludere che sia possibile la compensazione "orizzontale" mediante il modello F24 dei crediti relativi alle altre imposte, contributi e somme dovute all'Erario o ad altri Enti. Pur nel silenzio della norma è da ritenere che il divieto di compensazione debba operare a prescindere dall'importo dei crediti, non essendo stabilita nemmeno per i casi di sola esclusione dal VIES una specifica soglia al di sotto della quale la compensazione dei crediti Iva è comunque consentita.

Contrasto alle indebite compensazioni

L'articolo 3 comma 1 del DL 124/2019, convertito con modificazioni dalla legge 157/2019, prevede una nuova "stretta" sulle compensazioni. L'ennesimo intervento di contrasto all'utilizzo indebito dei crediti fiscali, avrà l'effetto indesiderato di comprimere le disponibilità liquide delle imprese che dal 1° gennaio 2020, non potranno più contare sulla possibilità immediata di compensare i crediti relativi alle imposte dirette ed Irap superiori ad € 5.000,00 maturati nel corso del periodo d'imposta 2019, ma dovranno necessariamente, come già previsto per l'Iva, attendere l'invio dei relativi modelli dichiarativi. Se pensiamo che per essi, il termine per l'inoltro telematico è stato spostato, a regime, al 30 novembre ed operativamente l'invio viene reso possibile con tempistiche che si risolvono (per problemi tecnici) sempre più spesso a ridosso delle scadenze previste, si capisce come si corra il serio rischio che, le compensazioni possano rimanere, di fatto, bloccate fino al prossimo autunno con effetti deleteri per professionisti ed imprese.

La nuova regola di presentazione preventiva della dichiarazione, per la compensazione di crediti superiori a 5.000,00 euro annui, non dovrebbe quindi applicarsi a quelli emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770). Tale esclusione appare confermata dalla Relazione illustrativa al DL 124/2019. Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al decreto la misura consente di effettuare un riscontro preventivo dei dati attestanti l'esistenza del credito prima che questo venga utilizzato in compensazione per il pagamento di altri tributi o contributi.

L'Agenzia delle entrate, già in fase di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, potrà quindi scartare le deleghe di pagamento nel caso in cui contengano compensazioni di crediti che non risultano dalle dichiarazioni presentate oppure che risultano da dichiarazioni non dotate del visto di conformità, producendo l'effetto positivo di evitare il prelievo dalla contabilità di Stato dei fondi corrispondenti ai crediti compensati, necessari per le relative regolazioni contabili, determinando una corrispondente e immediata riduzione della spesa per il bilancio dello Stato.

La nuova disciplina si applica con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019. Si tratta quindi dei crediti emergenti dai modelli REDDITI e IRAP 2020. Per i crediti maturati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, emergenti dai modelli REDDITI 2019 e IRAP 2019, presentati lo scorso 2 dicembre restano applicabili le precedenti disposizioni.

Resta invariato inoltre: › il limite di 5.000,00 euro annui, oltre il quale scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione; › la possibilità di utilizzare liberamente, anche prima della presentazione della dichiarazione dalla quale emergono, e a partire dal giorno successivo a quello di chiusura del relativo periodo d'imposta crediti per importi al di sotto dei 5.000 euro

Esempio:

soggetto con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, in relazione al credito IRES relativo al periodo d'imposta 2019, pari a 13.000,00 euro che potrà essere utilizzato: › per un importo fino a 5.000,00 euro in compensazione nel modello F24 a partire dall'1 gennaio 2020, anche se la relativa dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) non è ancora stata presentata; › il rimanente importo di 8.000,00 euro potrà essere utilizzato in compensazione nel modello F24 solo a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione della dichiarazione (modello REDDITI SC 2020) dalla quale emerge, munita del visto di conformità.

TABELLA IVA: QUANDO SCATTA IL DIVIETO DI COMPENSAZIONE

Cessazione partita Iva	Per i contribuenti a cui sia stato notificato provvedimento di cessazione della partita Iva è esclusa la facoltà di avvalersi (a partire dalla data di notifica) della compensazione dei crediti (articolo 17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quater).
Cancellazione dal VIES	I soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie a cui sia stato notificato il provvedimento di esclusione della partita Iva dalla banca dati dei soggetti passivi (IVIES) che effettuano operazioni intracomunitarie (articolo 17 del Regolamento (UE) n.904/2010) non possono avvalersi, a partire dalla data di notifica, della compensazione dei crediti Iva. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2quinquies).
Scarto F24	Nel caso di utilizzo in compensazione di crediti in violazione di quanto previsto dai commi 2quater e 2quinquies, il modello F24 è scartato. Lo scarto è comunicato tramite i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate al soggetto che ha trasmesso il modello F24, mediante apposita ricevuta. (17 Dlgs 241/1997 nuovo comma 2sexies).

Le sanzioni per le indebite compensazioni fatte con il modello F24

Ai sensi di quanto statuito dall'articolo 15, comma 2-ter del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 il tentativo di compensare crediti non utilizzabili è punito con sanzione proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Sul punto va specificato che, la legge di conversione dell'originario decreto fiscale approvato in prima istanza dal governo, ha attenuato il regime sanzionatorio previsto in caso di mancata esecuzione delle deleghe di pagamento, a seguito dell'esercizio, da parte dell'Agenzia delle entrate, dell'attività di controllo prevista dal comma 49-bis dell'articolo 37 del DI 223/2006.

La versione prima del provvedimento di conversione prevedeva, infatti, una sanzione più rigida pari a mille euro (fissi) per ciascuna delega indebitamente presentata in compensazione in luogo di quella oggi prevista in misura proporzionale del 5% per importi fino a 5mila euro e con sanzione fissa di 250 euro per importi più elevati.

Per espressa previsione normativa, non è applicabile, nel caso di specie il cumulo giuridico che consente di applicare la sanzione più grave, aumentata da un quarto al doppio in luogo della somma delle singole sanzioni (cumulo materiale).

La sanzione dovrà essere versata singolarmente per ogni delega oggetto di scarto definitivo da parte del sistema.

La sanzione viene irrogata, in ogni caso, sempre e solo al contribuente e mai all'intermediario abilitato a differenza di quanto accade per la tardiva trasmissione delle dichiarazioni dove (a seconda di quando risale l'incarico) anche all'intermediario viene irrogata una specifica sanzione (articolo 7 bis del Dlgs 241/1997).

SANZIONI PER INDEBITE COMPENSAZIONI

<p>Scarto della delega di pagamento</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ L'Agenzia delle Entrate comunica telematicamente la mancata esecuzione della delega di pagamento al soggetto che ha trasmesso il mod. F24 (intermediario) entro il termine di trenta giorni dall'invio. ▪ Nel medesimo termine di 30 gg. applica la sanzione di cui all'articolo 15, comma 2ter del Dlgs 471/1997 direttamente al contribuente. ▪ Il contribuente, entro i trenta gg. successivi al ricevimento della comunicazione di scarto, può fornire qualora rilevi eventuali elementi non considerati o valutati erroneamente, i chiarimenti necessari all'Agenzia delle entrate. ▪ L'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione non è eseguita se il contribuente provvede a pagare la somma dovuta entro trenta giorni. ▪ L'agente della riscossione notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della delega di pagamento.
<p>Sanzione applicabile (art. 15, co. 2ter Dlgs 471/1997)</p>	<p>La sanzione si applica per ciascuna delega non eseguita (nuovo comma 2ter dell'articolo 15 del Dlgs 471/1997) senza possibilità di applicare il cumulo giuridico (articolo 12 Dlgs 472/1997).</p> <p>L'entità è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 5 per cento dell'importo fino a 5.000 euro; ➤ 250 euro per importi superiori a 5.000. <p>In tale contesto il contribuente rischia anche alla sanzione da omesso/tardivo versamento delle imposte, in quanto il modello F24 è stato rifiutato e dunque il versamento dei tributi a debito in pratica non è mai avvenuto.</p>

LE NOVITA' PER GLI F24

Modalità di versamento

Soggetti <u>non</u> titolari di partita IVA	Esteso anche a questi soggetti l'obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia delle Entrate per effettuare le compensazioni, anche parziali (in precedenza l'obbligo sussisteva solo per F24 con saldo zero)
Crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta	Obbligo di utilizzare i servizi telematici ENTRATEL dell'Agenzia <u>in caso di utilizzo di crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, per il recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e dei rimborsi/bonus erogati ai dipendenti</u> (ad esempio, i rimborsi da modello 730 e bonus 80 euro)

F24 – TIPOLOGIA VERSAMENTO

TIPOLOGIA VERSAMENTO	CONTRIBUENTE	MODALITA' UTILIZZABILE
Mod. F24 “a debito” <u>Senza</u> compensazione	<u>Privato</u>	<u>Modello cartaceo</u> , servizi telematici delle Entrate (Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
	----- Titolare Partita IVA	----- Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 <u>con saldo a zero</u>	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito <u>con compensazione di crediti</u> IRPEF, IVA IRES IRAP, addizionali, imposte sostitutive crediti del quadro RU ritenute.	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)
Mod. F24 a debito con compensazione di altri crediti (esempio contributi previdenziali)	Privato e titolare partita IVA	Servizi telematici delle Entrate Entratel/Fisconline) o bancari (home banking)

Esenzione IRPEF Coltivatori diretti e IAP

Si estende al 2020 l'esenzione ai fini IRPEF (già prevista per il triennio 2017-2019 dall'art. 1, comma 44, legge n. 232/2016) dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Per l'anno 2021, gli stessi redditi concorrono alla base imponibile IRPEF nella misura del 50%.

Credito d'imposta in agricoltura

La sostituzione dell'iper e super ammortamento con il credito d'imposta per i beni strumentali nuovi è un importante vantaggio per il settore agricolo, il cui regime fiscale generalmente non prevede la deducibilità degli ammortamenti essendo fondato sul catasto. Invece il credito d'imposta agendo sulle imposte e contributi dovuti, può essere beneficiato anche dalle imprese estranee al reddito di impresa come gli agricoltori, nonché dai contribuenti che determinano il reddito con regimi forfettari. Quindi il legislatore ha inteso favorire il settore primario che sta investendo molto nel processo di transizione digitale vuoi mediante i macchinari teleguidati da remoto, che mediante i robot nella gestione delle stalle.

Il credito di imposta del 40% per gli acquisti di beni a gestione digitale, fino a 2,5 milioni di euro e del 20% per gli importi eccedenti fino a dieci milioni, può essere utilizzato in compensazione mediante il modello F24 a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui è avvenuta l'interconnessione.

Per i beni strumentali normali, non interconnessi, il credito di imposta è del 6% per gli investimenti fino a 2 milioni; questo credito di imposta minore si applica anche ai soggetti che esercitano arti e professioni anche in regime forfettario.

Il beneficio pertanto, decorrerà dal periodo di imposta 2021 quando sarà già in vigore la norma contenuta nell'articolo 3 del DL 124/2019 per cui il credito sarà concretamente utilizzabile a partire dal mese successivo a quello di trasmissione della dichiarazione dei redditi, dichiarazione che sarà soggetta al visto di conformità se il credito risultante dalla dichiarazione, supera l'importo di 5.000 euro.

L'utilizzo in compensazione del credito di imposta a fronte dell'acquisto di beni strumentali nuovi per le imprese agricole potrà essere utilizzato con l'Iva in particolare per i soggetti che applicano il regime speciale di cui all'articolo 34.

Le imprese agricole in regime speciale potranno compensare l'Iva a debito per la parte eccedente le percentuali di compensazione.

Inoltre le imprese agricole, come i contribuenti forfettari potranno compensare il credito con i contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché con quelli propri per le imprese individuali.

I soci delle società di persone non potranno invece utilizzare il credito di imposta della società per compensare i contributi propri. Attenzione alla documentazione in quanto sulla fattura di acquisto del bene strumentale interconnesso dovranno essere riportati gli estremi della legge di bilancio 2020. Inoltre per i beni di importo superiore a 300mila euro occorre una perizia asseverata che attesti la conformità delle caratteristiche tecniche e la relativa interconnessione. Per gli investimenti di importo inferiore occorre la autocertificazione dell'imprenditore. C'è il controllo del Mise.

Anche le imprese agricole devono tenere conto che il beneficio è subordinato al rispetto della normativa sulla sicurezza sul lavoro e di versamento dei contributi previdenziali dei lavoratori dipendenti.

Il credito di imposta non andrà a determinare il reddito di impresa e nemmeno la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e, pertanto, **andrà indicato in dichiarazione nel quadro "RU"**. L'eventuale compensazione potrà essere operata solo tramite il modello F24.

Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.

Tale beneficio è sicuramente positivo per tutte quelle imprese che, genericamente, non deducono gli ammortamenti, per le imprese agricole e per i forfettari.

Il credito di imposta viene ripartito in 5 rate costanti annuali e la disciplina prevede che lo stesso possa essere utilizzato in compensazione di eventuali debiti con l'Erario.

Vediamo alcune casistiche:

- **i soggetti che esercitano la propria attività in regime forfettario** potranno compensare il credito di imposta con l'imposta sostitutiva del 5-15% e con i contributi previdenziali dovuti all'INPS e l'INAIL;
- **le imprese agricole** potranno compensare il credito di imposta con i debiti IVA e le imposte dirette;
- **i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali**, che dal 2021 ritorneranno a dover versare l'IRPEF sul 50% dei redditi fondiari, potranno utilizzare il credito di imposta in compensazione di tale debito;
- **le imprese agricole e i contribuenti forfettari** potranno compensare anche i contributi previdenziali e assistenziali dei lavoratori dipendenti, nonché quelli propri per le imprese individuali.

Le novità per i florovivaisti

Una delle novità della Legge di Bilancio riguarda **l'introduzione di uno specifico regime di tassazione per la commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistati da altri imprenditori agricoli florovivaistici di cui all'art. 2135 c.c.**

Dal 2020, tali operazioni, **nei limiti del 10% del volume d'affari, saranno tassate applicando un coefficiente di redditività del 5%** all'ammontare dell'imponibile IVA delle relative cessioni.

Infatti, l'articolo 1, comma 225 della L. 160/2019, introduce il nuovo comma 3-*bis* all'articolo 56-*bis* del TUIR che regola le *“altre attività agricole svolte dall'imprenditore agricolo”*.

In sostanza, potranno beneficiare di questo nuovo regime naturale di tassazione i seguenti soggetti:

- le persone fisiche;
- le società semplici;
- gli enti non commerciali.

Restano pertanto escluse dalla nuova disposizione le altre società di persone (Snc, Sas) e le società di capitali per le quali, queste attività determinano un reddito, ai sensi dell'art. 56 del TUIR.

Per i soggetti ammessi, tale regime diviene quello naturale per la tassazione di queste operazioni.

Qualora il valore delle piante commercializzate superi il limite del 10% del volume d'affari si applicherà, sulla parte eccedente, il regime di tassazione ordinario (art. 56 del TUIR).

Tale norma consente ai florovivaisti di operare con maggior serenità qualora vi fosse la necessità di sopperire ad una mancanza di prodotti florovivaistici in determinati periodi, incentivando la collaborazione tra i produttori del comparto. Infatti, se gli stessi prodotti fossero acquistati da soggetti diversi, non imprenditori agricoli, si applicherebbe il regime ordinario di determinazione del reddito (costi/ricavi).

Il tenore letterale della disposizione impone quindi la necessità di **verificare che il fornitore sia un imprenditore agricolo florovivaista (art. 2135 c.c.)** e non anche che le piante vive e prodotti della floricoltura acquistati siano stati direttamente coltivati dallo stesso.

Dal punto di vista pratico, le cessioni dei prodotti relativi a tali operazioni andranno annotate separatamente in appositi sezionali, al fine di poterle distinguere e rendicontare in sede di dichiarazione dei redditi, ovvero, in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Per le stesse ragioni, anche l'acquisto dei prodotti da altri florovivaisti, destinato all'attività di rivendita senza alcun intervento di manipolazione, andrà opportunamente evidenziato contabilmente.

Nell'attesa di opportuni chiarimenti da parte dall'Agenzia delle Entrate, è da ritenersi che il volume d'affari, a cui la disposizione fa riferimento per l'applicazione di questo nuovo regime di tassazione, sia quello dell'anno precedente.

OLEOTURISMO

Il **provvedimento estende le possibilità offerte dalla disciplina dell'enoturismo** introdotta dalla Legge. 205/2017 anche ai **produttori olivicoli**.

Con il termine oleoturismo si intendono “tutte le **attività di conoscenza dell'olio d'oliva** espletate nel luogo di produzione, le visite nei luoghi di coltura, di produzione o di esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo, la degustazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali dell'olio d'oliva, anche in abbinamento ad alimenti, le iniziative a carattere didattico e ricreativo nell'ambito dei luoghi di coltivazione e produzione”.

L'imposta di bollo

Scade il 20 gennaio 2020 l'imposta di bollo relativa a fatture elettroniche esenti emesse nel quarto trimestre del 2019.

Entro il termine di lunedì 20 gennaio sarà necessario versare l'importo dovuto per le fatture trasmesse al SdI nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, secondo le modalità di calcolo e pagamento introdotte con l'avvento della fatturazione elettronica.

A cadenza trimestrale, è l'Agenzia delle Entrate a fare il calcolo dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture emesse senza applicazione dell'IVA; il modello F24 precompilato, messo a disposizione all'interno della propria area riservata sul portale delle Entrate, potrà essere modificato ed integrato nel caso di errori.

Dall'anno 2020 la norma prevede che in caso di omesso, ritardato o insufficiente versamento l'Agenzia delle Entrate comunica al contribuente l'ammontare della imposta di bollo dovuta e la

sanzione ridotta ad un terzo nonché gli interessi calcolati fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione. Ove il contribuente non provveda al pagamento entro trenta giorni dalla comunicazione, l'Agenzia procede alla iscrizione a ruolo a titolo.

Le novità sono la riduzione della sanzione ad un terzo (10% invece del 30%) la determinazione degli interessi e l'iscrizione a ruolo.

Si ricorda che il versamento dell'imposta di bollo è eseguito entro il giorno 20 del mese successivo a ciascun trimestre a seguito di comunicazione della Agenzia delle entrate

Se gli importi annui sono inferiori a 1.000 euro il versamento è eseguito in due scadenze annuali entro il 16 giugno ed entro il 16 dicembre.

ESTEROMETRO

Viene previsto che la comunicazione relativa alle operazioni effettuate con soggetti esteri (escluse le bollette doganali) deve essere trasmessa trimestralmente entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento.

L'agenzia delle Entrate ha chiarito che la modifica da mensile a trimestrale dell'invio dell'esterometro è efficace già per il modello di novembre 2019, il quale quindi potrà essere inviato, assieme a quello di dicembre 2019, entro il 31 gennaio 2020 e non più, come previsto con la precedente norma, entro il 31 dicembre 2019.

Le nuove scadenze 730

L'articolo 16-bis del DL 124/2019 modifica in più parti le disposizioni in materia di modello 730 e di assistenza fiscale. Tutte le modifiche introdotte avranno efficacia a partire dal 1 gennaio 2021.

Il riordino dei termini dell'assistenza fiscale comporterà che le operazioni di conguaglio – a normativa vigente concentrate nei mesi di luglio ed agosto – potranno essere distribuite nei mesi da giugno ad ottobre.

Viene, in primo luogo, previsto che i contribuenti possono adempiere all'obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l'apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d'imposta, che intende prestare l'assistenza fiscale;

b) entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF, unitamente alla documentazione necessaria all'effettuazione delle operazioni di controllo.

Si prevede poi che i contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non abbiano più un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un Caf – per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi – ma possano rivolgersi al sostituto o a un CAF alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

Va al riguardo ricordato che attualmente i citati soggetti possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio. In relazione a ciò si abroga il comma 3, dell'articolo 13, che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione.

Nuovi termini di presentazione del modello 730

Termini a disposizione di Caf e professionisti per concludere attività di comunicazione all'Agenzia delle Entrate del risultato finale, consegna ai contribuenti della copia della dichiarazione e trasmissione delle dichiarazioni predisposte

Post DL 124/2019	Ante DL 124/2019
30 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)	15 aprile (termine entro cui l'agenzia delle entrate mette a disposizione 730 precompilato)
15 giugno (dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio)	29 giugno (per quelle presentate dal 1° al 20 giugno)
29 giugno per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;	7 luglio per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
23 luglio (per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio)	23 luglio per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio
15 settembre per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto	
30 settembre per quelle presentate dal 1° al 30 settembre	

DETRAZIONE SPESE SANITARIE

A decorrere dal 1 gennaio 2020, per poter detrarre gli oneri sanitari, l'articolo 1, commi 679 e 680 della legge 160/2019-legge di bilancio, ha previsto:

- Il pagamento in contanti per i medicinali, i dispositivi medici e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate al Servizio sanitario nazionale;
- Il pagamento con mezzi tracciabili (bancomat, carte di credito, carte prepagate, bonifici, assegni bancari e circolari o altri sistemi) per tutte le altre spese mediche detraibili.

E' consigliabile conservare la prova del pagamento al fine di evitare di dover fornire in sede di detrazione fiscale, copia dell'estratto conto.

Ad esempio, una visita specialistica presso un libero professionista non può più essere saldata in contanti. Mentre l'acquisto di un cuscino ortopedico con marcatura Ce – in quanto dispositivo medico – ammette ancora il cash.

L'agenzia delle Entrate provvederà nelle prossime settimane ad emanare apposita circolare.

ALTRI ONERI DETRAIBILI CON OBBLIGO DI PAGAMENTO TRACCIABILI

Molte spese detraibili al 19% richiedono già da tempo mezzi di pagamento tracciabili, come nel caso dei premi assicurativi o del mutuo per l'acquisto della prima casa.

Per altre spese, invece, l'obbligo è scattato solo dallo scorso 1° gennaio. Partendo dalle più usate, si tratta delle spese per attività sportive dei ragazzi, delle spese funebri e per intermediazione immobiliare, oltre che delle spese pagate per gli addetti all'assistenza personale (da non confondere con i contributi per colf e badanti, che sono deducibili).

Nella lista ci sono anche le spese veterinarie, quelle per il mantenimento dei cani guida, per gli abbonamenti al trasporto pubblico e per la frequenza scolastica (anche se le rette sono raramente pagate in contanti).

Nel caso degli affitti rientrano le detrazioni sulle locazioni degli studenti fuori sede, ma non quelle per gli inquilini a basso reddito. che possono continuare a pagare cash i canoni.

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

<p>Spese di ristrutturazione ed interventi di cui al comma 1 all'articolo 16bis del Dpr 917/1986</p>	<p>Si proroga al 31 dicembre 2020 la detrazione del 50% nel limite massimo di spesa di 96.000 euro sulle spese per gli interventi riguardanti le ristrutturazioni edilizie e tutti gli altri interventi previsti dal comma 1 dell'articolo 16bis del Tuir (manutenzione straordinaria, autorimesse o posti auto pertinenziali, manutenzione ordinaria sulle parti comuni, prevenzione atti illeciti da terzi, e così via).</p>
---	---

BONUS MOBILI

<p>Bonus mobili</p>	<p>Proroga al 31 dicembre 2020 del termine entro il quale è possibile beneficiare della detrazione Irpef del 50%, con un tetto massimo di 10mila euro per unità immobiliare, per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (di classe non inferiore alla A+, A per i forni) da parte di soggetti che beneficiano della detrazione per ristrutturazione.</p> <p>La condizione per usufruire del Bonus Mobili è che i lavori siano iniziati dopo il 1° gennaio 2019.</p>
----------------------------	--

GLI INTERVENTI DI EFFICIENZA ENERGETICA

Interventi di riqualificazione Energetica	Viene prorogata fino al 31 dicembre 2020 la detrazione del 65%, con “declassamento” al 50% per gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari.
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione.	<p>È prevista una detrazione al 50%, per le spese sostenute nel 2020 per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A. Se la classe è inferiore non spetta nessuna detrazione. Al 50% anche gli interventi per la climatizzazione invernale con installazione di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (nei limiti di euro 30.000)</p> <p>Continua la detrazione nella misura maggiore del 65%, solo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:</p> <ul style="list-style-type: none"> › caldaie con efficienza pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti; › impianti ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione; › generatori d’aria calda a condensazione.
Acquisto e posa in opera di Micro cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti.	Viene confermata la detrazione nella misura del 65% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro. Gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (come definito all’allegato III del decreto del ministro dello Sviluppo economico 4 agosto 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 19 settembre 2011) pari almeno al 20%.

Spese veterinarie

(comma 361)

Si innalza a 500 euro (rispetto agli attuali 387,34 euro) la spesa massima detraibile per le spese veterinarie. La detrazione spetta per le spese relative alle prestazioni professionali del medico veterinario, per gli importi corrisposti per l’acquisto dei medicinali prescritti dal veterinario, nonché per le spese per analisi di laboratorio e interventi presso cliniche veterinarie (circolare n. 13/E, 31 maggio 2019 dell’Agenzia delle entrate).

Rimodulazione oneri detraibili in base al reddito e tracciabilità delle detrazioni

Il comma 629 riduce il grado di detraibilità dall'imposta lorda sui redditi degli oneri detraibili ai sensi dell'articolo 15 del Tuir per i contribuenti con reddito complessivo, al netto di quello relativo all'abitazione principale e alle relative pertinenze, superiore a 120.000 euro.

Rimangono invece immutati gli importi detraibili per interessi relativi ai prestiti e mutui agrari, all'acquisto e alla costruzione dell'abitazione principale e alle spese sanitarie.

La cedolare secca dal 1° gennaio 2020

Dal nuovo anno la cedolare potrà continuare ad applicarsi alle locazioni poste in essere da parte di persone fisiche titolari del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento (per esempio, usufrutto), che non locano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Da gennaio, pertanto, la cedolare si applica agli immobili appartenenti alle categorie catastali da A/1 a A/11 (esclusa l'A/10 - uffici o studi privati) locate a uso abitativo e per le relative pertinenze, locate congiuntamente all'abitazione.

Qualora le pertinenze siano oggetto di un contratto successivo (o comunque separato) a quello relativo all'immobile abitativo, qualora il rapporto di locazione intercorra tra le medesime parti contrattuali, potrà applicarsi la cedolare secca a condizione che, nel relativo contratto di locazione, vi sia il riferimento al contratto relativo all'unità abitativa, con evidenza del vincolo di pertinenzialità tra gli immobili oggetto della locazione.

La Legge di Bilancio del 2018 aveva prorogato per le annualità 2018 e 2019 l'aliquota ridotta al 10% (invece del 15%) per i contratti a canone concordato.

La Legge di Bilancio 2020 rende permanente il passaggio dal 15% al 10% della misura dell'aliquota della cedolare secca d'applicare ai canoni derivanti dai contratti a canone concordato.

Estensione del ravvedimento operoso senza limiti temporali per i tributi locali

Con la legge di conversione n. 157/2019 viene estesa anche ai tributi locali (IMU, TASI, TARI, ecc.) la possibilità di avvalersi della disciplina sul ravvedimento operoso prevista dall'art. 1 del D.lgs. n. 472/97 (oggi limitata ai soli tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate) utilizzando il termine lungo, ossia non limitato alla scadenza della dichiarazione relativa all'anno di commissione della violazione, ovvero al termine di un anno dalla scadenza originaria per i tributi senza l'obbligo di presentazione della dichiarazione periodica. Ovviamente, sempre ai sensi del predetto art. 13 del D. Lgs. n. 472/97, più tempo decorre dalla violazione maggiore risulterà il costo della sanatoria.

Il ravvedimento risulterà praticabile sempreché non sia astato notificato un atto di accertamento o di irrogazione sanzioni ovvero un avviso bonario. Trattandosi di norma procedurale, la novità introdotta produce effetti anche per le annualità pregresse.

Utilizzo dei file delle fatture elettroniche

L'art.14 del Decreto Fiscale stabilisce che i file delle fatture elettroniche acquisiti, sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, allo scopo di consentire l'utilizzo dei dati in essi contenuti, sia ai fini fiscali che per finalità di indagini di polizia economico-finanziaria.

Modifiche al regime dell'utilizzo del contante

L'articolo 18 del Decreto Fiscale, innova la normativa sull'uso del contante, già contenuta nell'articolo 49 del decreto legislativo n. 231/2007. Più nel dettaglio, l'abbassamento della soglia di utilizzo del contante è così determinata:

- **a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021**, il divieto di trasferimento di contante e di titoli al portatore è riferito alla cifra di 2.000,00 euro e, pertanto, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 1.999,99;
- **a decorrere dal 1° gennaio 2022**, la cifra di cui al predetto divieto di trasferimento è ulteriormente ridotta a 1.000,00 euro e, per effetto del nuovo limite, il trasferimento massimo consentito in contanti sarà di euro 999,99.

CESSIONI INTRA-UE: nuovi obblighi dal 1 gennaio 2020

Nell'ambito delle operazioni intracomunitarie, l'articolo 41, comma 1, D.L. 331/1993 dispone che le cessioni intracomunitarie sono operazioni non imponibili Iva in quanto alle stesse si applica il regime di "tassazione a destino" nel Paese dello Stato UE di destinazione dei beni.

Ai fini della detassazione dell'operazione è necessario che:

- entrambi i soggetti coinvolti nell'operazione siano soggetti passivi Iva;
- l'operazione sia onerosa e comporti il trasferimento della proprietà dei beni oggetto della stessa;
- vi sia l'effettivo trasferimento fisico della merce dal territorio dello Stato al territorio di un altro Paese UE

Proprio in merito a tale ultimo requisito la Direttiva 2006/112/CE e la giurisprudenza comunitaria hanno lasciato al legislatore nazionale l'onere di disciplinare quali dovessero essere validi documenti di prova da esibire per dimostrare l'effettivo trasferimento fisico della merce in un altro Stato UE.

In tale contesto, il nuovo Regolamento di esecuzione UE 2018/1912, che si applicherà a decorrere dal 01.01.2020 in tutti gli Stati membri, ha introdotto nel Regolamento UE 282/2011 l'articolo 45-bis, riguardante proprio il regime di esenzione connesso alle operazioni intracomunitarie. Il nuovo articolo 45-bis stabilisce, ai fini dell'applicazione dell' "esenzione" dall'imposta per le cessioni intracomunitarie, quali debbano essere le prove attraverso le quali si possa presumere che i beni siano trasportati o spediti dal Territorio di uno Stato membro verso una destinazione esterna al proprio territorio ma nella Comunità, distinguendo il caso in cui il trasporto venga effettuato direttamente dal cedente o da un terzo per suo conto dal caso in cui il trasporto sia eseguito dall'acquirente (o da un terzo per suo conto).

In particolare al paragrafo 3 dell'articolo 45-bis vengono previsti due distinti gruppi di prove, accettati come elementi di prova della spedizione o del trasporto.

Elementi di prova di cui alla lettera a), per i beni spediti o trasportati da venditore o da un terzo per suo conto

- documento riportante la firma del trasportatore che ha preso in carico la merce;
- polizza di carico;
- fattura di trasporto aereo;
- fattura emessa dallo spedizioniere.

Elementi di prova di cui alla lettera b) per i beni vengano spediti o trasportati dall'acquirente o da un terzo per suo conto.

- polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni o i documenti bancari attestanti il pagamento della spedizione o del trasporto dei beni;
- documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
- ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale stato membro.

Nel caso in cui i beni siano stati trasportati o spediti dall'acquirente o da un terzo per suo conto è necessario prima di tutto che venga rilasciata dal cessionario una dichiarazione con la quale il cliente certifichi che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

Tale dichiarazione deve riportare:

- la data di rilascio;
- il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
- la quantità e la natura dei beni;
- la data e il luogo di arrivo;
- nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto;
- l'identificazione della persona che accetta i beni per conto dell'acquirente.

Tale dichiarazione, che deve essere fornita al venditore entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, costituisce un elemento di prova necessario ma non ancora sufficiente, in quanto il venditore dovrà essere il possesso, oltre alla descritta dichiarazione, anche:

di almeno due degli elementi di prova di cui al gruppo a), rilasciata da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra *oppure* di uno qualsiasi dei singoli elementi di cui al gruppo a) in combinazione con uno qualsiasi dei singoli elementi di prova di cui al gruppo b) che confermano la spedizione o il trasporto, rilasciati da due parti indipendenti l'una dall'altra.